

L'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Aurelio Marguerettaz riferisce alla Giunta regionale in merito alla necessità di determinare nuove modalità attuative della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 "Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale", relativamente agli aspetti legati alla pratica dell'eliski.

Richiama le precedenti deliberazioni della Giunta regionale riguardanti il tema: n. 2418 del 21/10/2011, con la quale, in ultimo, era stato aggiornato l'allegato A) alla legge regionale 15/1988 e n. 4898 del 22/12/2003, con la quale era stata aggiornata la convenzione tipo per la pratica dell'eliski, oggetto ora di revisione ed aggiornamento con il presente atto.

Tenuto conto della particolare valenza economica e turistica che riveste la pratica dell'eliski e delle necessità di tutela ambientale, per quanto compatibili con la pratica in questione, ritiene che sia opportuno determinare in modo chiaro e trasparente le modalità attuative della legge.

Informa che le nuove modalità attuative della l.r. 15/1988 si pongono diversi obiettivi: l'approvazione della convenzione tipo, che è stata recentemente predisposta, a favore dei Comuni, in collaborazione con gli Enti Locali della Valle d'Aosta (mediante il CELVA s.r.l.) e con l'UVGAM (Unione Valdostana Guide Alta Montagna), le modalità di effettuazione delle discese e la gestione dei punti di posa e recupero degli sciatori, l'armonizzazione della legge con le norme aeronautiche più recenti in tema di volo e di elisuperfici, il rispetto delle zone di svernamento degli ungulati e dell'avifauna, la definizione chiara delle figure responsabili, una migliore e più chiara cartografia delle aree autorizzate per la pratica dell'eliski e la definizione di criteri di gestione della pratica ai fini della sicurezza dei fruitori.

Ritiene che tali aspetti siano fondamentali per una pratica sicura e rispettosa, nei limiti di quanto ciò sia compatibile, delle popolazioni faunistiche e dell'ambiente.

Informa che nella stesura dei testi sono state interpellate le strutture regionali potenzialmente interessate.

Propone quindi di approvare le allegate modalità operative per l'attività di eliski nelle aree autorizzate e la nuova convenzione tipo da utilizzarsi per disciplinare i contratti tra i Comuni ed i gestori del servizio e di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 4898 del 22/12/2003.

Propone infine di determinare in tre anni il periodo transitorio nel quale i Comuni, rientranti nei comprensori di cui all'Allegato A, che possiedono sul proprio territorio aree adibite alla pratica dell'eliski, devono aggiornare la propria cartografia secondo quanto definito nella presente deliberazione e consegnarla alla Struttura regionale competente, la quale avvia la prevista istruttoria di cui all'allegato alla presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore Aurelio Marguerettaz;
- vista la legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 "Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale";
- viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2418 del 21/10/2011 e n. 4898 del 22/12/2003;
- preso atto del parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione espresso in data 30/09/2016 dalla competente Commissione del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 04/03/1988, n. 15;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30.12.2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini

conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura infrastrutture funiviarie dell'Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore Aurelio Marguerettaz;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi della l.r. 15/1988, le nuove modalità operative per l'attività di eliski nelle aree autorizzate, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della l.r. 15/1988, la nuova convenzione tipo da utilizzarsi per disciplinare i rapporti tra i Comuni ed i gestori del servizio di eliski, di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 4898 del 22/12/2003, avente per oggetto: "Approvazione della nuova convenzione tipo da stipularsi da parte dei comuni competenti per territorio con i soggetti che offrono al pubblico il servizio di eliski, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della l.r. 35/1999 (Modificazioni alla l.r. 15/1988 "Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale)";
- 4) di disporre che entro tre anni dalla data di approvazione della presente deliberazione, i Comuni, rientranti nei comprensori di cui all'Allegato A, che possiedono sul proprio territorio aree adibite alla pratica dell'eliski, devono aggiornare la propria cartografia secondo quanto definito nella presente deliberazione e consegnarla, ai fini approvativi, alla Struttura regionale competente.

§

NUOVE MODALITÀ PER LA PRATICA DELL'ELISKI

1. Procedure per la definizione delle aree per la pratica dell'eliski

Al fine di poter definire e individuare le aree per l'attività dell'eliski, tenuto conto della necessità di rendere più chiare e precise le cartografie esistenti, contenenti indicazioni sulle elisuperfici base di partenza, sugli areali di posa in quota, sugli areali di recupero, nonché sulle aree di sorvolo e sugli itinerari di discesa, sono indicate nel presente capitolo le definizioni di tali elementi geografici e le procedure per la loro autorizzazione, le modalità per l'effettuazione del servizio e le figure responsabili coinvolte nella pratica dell'eliski.

Inoltre sono definite le aree di salvaguardia della fauna, ai sensi dell'articolo 3 comma 5 della l.r. 15/1988, recante: "l'identificazione delle discese nelle oasi di protezione della fauna e negli ambiti in cui sono presenti popolazioni faunistiche in via di affermazione o in equilibrio con l'ambiente, individuate dalla struttura competente in materia di fauna selvatica, deve avvenire in accordo con la stazione forestale competente per territorio", che possono limitare le aree di discesa nonché le rotte di volo.

1.1 Definizioni

Con riferimento a quanto indicato nella l.r. 15/1988 ed al fine del rispetto della normativa aeronautica, nella cartografia proposta, secondo quanto indicato nel successivo punto 1.2, dai Comuni interessati dall'attività di eliski, devono essere riportate le informazioni geografiche di seguito indicate; tali informazioni sono inserite anche nell'Allegato A della citata legge regionale, modificabile con deliberazione della Giunta regionale:

- **le elisuperfici base di partenza**, che sono individuate come elementi puntali;
- **gli areali di posa in quota**, che sono indicate come aree;
- **gli itinerari di discesa**, che, dalle aree di posa, si sviluppano liberamente, ad eccezione delle aree di salvaguardia, definite dalle strutture della forestale;
- **gli areali di recupero** dei fruitori dell'eliski, che sono indicate come aree.
- **le aree di sorvolo**, a partire dalle elisuperfici di base sino agli areali di posa in quota.

Le aree di deposito e recupero possono sovrapporsi, in quanto il loro utilizzo può dipendere dalle variazioni delle condizioni nivologiche stagionali.

Ciascuna delle informazioni geografiche deve essere cartografata su mappe georeferenziate, come meglio specificato al punto 1.3 della presente deliberazione.

Elisuperfici base di partenza

Sono definite elisuperfici base di partenza tutte quelle elisuperfici gestite, ai sensi della normativa aeronautica vigente, dalle quali è effettuato il decollo per raggiungere le elisuperfici di posa in quota.

Per l'utilizzo delle elisuperficie di base è necessario che sia dichiarato il consenso dei proprietari al fine della disponibilità delle aree interessate, nonché l'inserimento delle elisuperfici all'interno della cartografia autorizzata, secondo quanto definito al successivo punto 1.2.

Le elisuperficie di base sono in genere ubicate nei Comuni che gestiscono i comprensori dell'eliski, ma possono anche essere realizzate in altri Comuni, previo accordo tra il Comune gestore ed il Comune esterno al comprensorio, nel rispetto di quanto indicato all'art. 2 della legge regionale 15/1988 e delle norme urbanistiche applicabili.

Areali di posa in quota

Si definisce areale di posa in quota quell'area, con denominazione univoca e di una certa ampiezza, che contiene le elisuperfici occasionali per l'atterraggio degli elicotteri. All'interno dell'areale di posa, il pilota, in funzione delle condizioni di vento, neve al suolo, visibilità, pericolo di valanga, in accordo con l'accompagnatore, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza, può scegliere quale elisuperficie occasionale utilizzare, nel rispetto dei vincoli e limiti della normativa aeronautica vigente.

All'interno dell'areale di posa potranno quindi essere definite più elisuperfici occasionali, sulle quali, alla luce della attuale normativa, non dovranno però essere effettuati più di 100 movimenti/anno.

Itinerari di discesa

Gli itinerari di discesa sono scelti liberamente dagli accompagnatori all'interno dei comprensori, a meno di limitazioni indicate dalla guida coordinatore dell'eliski e tenendo conto delle limitazioni nelle zone di salvaguardia, definite dalla forestale competente sul territorio in cui è prevista la discesa ed individuate nella cartografia approvata, ovvero, sempre nell'ambito della salvaguardia della fauna, comunicate al gestore nel corso della erogazione del servizio, per situazioni particolari e temporanee che dovessero sopraggiungere.

Areali di recupero

Si definisce areale di recupero in quota quell'area, con denominazione univoca e di una certa ampiezza, che contiene le elisuperfici occasionali per il recupero degli sciatori e ripartenza verso gli areali di posa in quota o verso l'elisuperficie di base.

In caso di necessità di un atterraggio per emergenza non di carattere sanitario (ad esempio: rottura di uno sci, incapacità di scendere del cliente, rischio valanga, condizioni critiche del manto nevoso...) non vi sono limitazioni sui punti di recupero ed è ammesso anche un recupero al di fuori delle aree autorizzate, previa valutazione del Comandante sull'idoneità del sito.

In funzione delle condizioni di vento, neve al suolo, visibilità, pericolo di valanga, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza, il pilota e l'accompagnatore scelgono quale elisuperficie occasionale utilizzare, al termine della discesa, all'interno degli areali di recupero e nel rispetto dei vincoli e limiti della normativa aeronautica vigente.

Aree di sorvolo

Sono quelle aree nelle quali si sviluppano gli itinerari di volo tra l'elisuperficie base di partenza, gli areali di recupero e gli areali di posa in quota, in andata e ritorno.

Esse sono contenute nella cartografia georeferenziata facente parte della documentazione di istruttoria. Per le aree di sorvolo riportate in cartografia, ai sensi dell'art.1 comma 2 della l.r. 15/1988, non vige il divieto sui limiti di sorvolo; in ogni caso, al fine della protezione della fauna e del rispetto dei fruitori della montagna, sono richieste procedure atte a limitare l'impatto acustico durante i voli.

Sono possibili scostamenti dalle aree individuate in cartografia, per ragioni legate alla sicurezza del volo.

Aree di salvaguardia della fauna

Le aree di salvaguardia della fauna, nelle quali è limitato o precluso il passaggio con gli sci, la posa, il recupero degli sciatori o il sorvolo, sono individuate, nell'ambito della Conferenza dei servizi, dai competenti uffici del Corpo forestale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della l.r. 15/1988.

La limitazione può eventualmente essere richiesta anche solo in specifici periodi, permettendo la pratica in altri, in funzione degli spostamenti degli animali durante il periodo di effettuazione dell'eliski. In tal caso la stazione forestale competente comunica l'introduzione o la cessazione delle limitazioni direttamente al gestore del servizio di eliski.

Eventuali altre limitazioni locali alle aree di volo o di discesa possono essere inserite nell'atto approvativo della cartografia, sulla base delle indicazioni della stazione forestale competente per territorio, ai fini della tutela e protezione faunistica e ambientale locale, ovvero comunicate al gestore, sempre nell'ambito della salvaguardia della fauna, da parte della stazione forestale competente per territorio, nel corso della erogazione del servizio, per situazioni particolari e temporanee che dovessero sopraggiungere.

Comprensorio di eliski

Si definisce comprensorio di eliski l'insieme delle aree potenzialmente interessate dalle discese di eliski, individuate nella cartografia approvata, ricomprese tra gli areali di posa in quota e gli areali di recupero, ovvero tra gli areali di posa e i punti conclusivi delle discese, ubicati anche in altri versanti, anche sul territorio di altri Comuni, raggiungibili attraverso itinerari di discesa.

Macro zone eliski intercomunali

La legge regionale 15/1988 permette l'appalto unico tra più comprensori di eliski, appartenenti a diversi Comuni.

L'unione di più comprensori comporta una rivisitazione delle carte, anche per definire, in funzione di possibili nuove discese, nuove aree di salvaguardia.

L'unione dei comprensori consente di utilizzare discese su più versanti a partire da un unico areale di posa in quota, migliorando l'offerta, ma generando eventuali nuovi potenziali disturbi faunistici da valutare in sede di conferenza dei servizi di cui al punto 1.2.

1.2 Istruttoria per la definizione delle aree per l'eliski al fine della modifica dell'Allegato A della l.r. 15/1988

I Comuni interessati dai comprensori di eliski di cui all'Allegato A della l.r. 15/1988, aggiornato in ultimo dalla DGR 2418/2011, possono richiedere la modifica dei comprensori secondo la procedura che segue.

La domanda deve essere presentata alla Struttura regionale competente nei tempi necessari per l'avvio dell'istruttoria che comporta l'indizione di una Conferenza dei servizi e l'approvazione conclusiva da parte della Giunta regionale.

Gli allegati alla domanda sono:

- a) relazione che illustri le elisuperfici base di partenza e gli areali di posa in quota, gli areali di recupero, le aree di sorvolo, e le eventuali aree di salvaguardia, individuate preliminarmente dal corpo forestale competente per territorio;
- b) copia della eventuale convenzione in essere con il gestore dell'attività di eliski;
- c) dichiarazioni attestanti la disponibilità all'utilizzo delle aree su cui insistono gli areali di posa, recupero e le elisuperfici base di partenza, previsti in cartografia;
- d) nominativo del referente di eventuali elisuperfici gestite previste in cartografia e sua dichiarazione di disponibilità ai fini dell'eliski;
- e) cartografia georeferenziata su supporto informatico con indicazione di quanto definito al punto 1.1 del presente allegato, con l'indicazione dei confini del comprensorio o della macro zona per l'eliski;
- f) dati statistici sulla frequentazione del comprensorio e suddivisione qualitativa degli atterraggi in quota, nei diversi areali di posa previsti dalla precedente cartografia approvata, su una base statistica di almeno 3 anni;
- g) eventuale documentazione fotografica relativa ai luoghi interessati;

h) eventuale accordo con altri Comuni per l'utilizzo di elisuperfici di base o di recupero ubicate al di fuori del territorio del Comune richiedente.

Una volta pervenuta la domanda, la struttura competente provvede alla verifica di quanto richiesto, in particolare provvede a:

- verificare la completezza della documentazione;
- verificare la completezza delle carte georeferenziate consegnate su supporto informatico;
- verificare eventuali interferenze con altri comprensori di eliski, sia per quanto riguarda le elisuperfici che gli itinerari di discesa.

Nel caso in cui la valutazione di cui sopra dia esito positivo, la Struttura competente in materia di eliski convoca, ai sensi della l.r. 19/2007, una Conferenza dei servizi, composta dalle strutture regionali competenti in materia di protezione civile, di tutela dell'ambiente naturale e di turismo, di cui all'art. 6bis) della l.r. 15/1988, nonché le Strutture regionali competenti in materia di forestazione e di urbanistica e il Presidente dell'UVGAM o suo delegato.

Alla conferenza partecipano anche i rappresentanti dei Comuni in cui sono ubicate le elisuperficie di base o di recupero afferenti al comprensorio. In tal caso deve essere prodotta documentazione attestante l'accordo tra il Comune in cui è ubicata l'elisuperficie di base e il Comune in cui è presente il comprensorio di eliski, nonché la dichiarazione di compatibilità urbanistica dell'elisuperficie e la disponibilità dell'area ai fini dell'eliski.

In caso contrario viene richiesta un'integrazione della documentazione al Comune richiedente.

Durante la conferenza sono valutate le seguenti tematiche:

- compatibilità delle aree di atterraggio e partenza con gli strumenti urbanistici vigenti;
- determinazione delle influenze sulla fauna della attività di eliski nelle aree interne al comprensorio;
- compatibilità con le eventuali aree comunali individuate per lo sviluppo di altre attività turistiche montane, quali l'escursionismo o lo scialpinismo;
- valutazione, sulla base dei dati statistici, degli impatti ambientali e dei ritorni economici attesi sul territorio.

Al termine della Conferenza, la struttura competente in materia di eliski predispone una nuova versione dell'allegato A alla legge regionale 15/1988, da approvare con deliberazione della Giunta regionale.

La cartografia informatica è pubblicata sul portale geografico della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

1.3 Archivio della cartografia informatica georeferenziata

Le mappe georeferenziate dei comprensori di cui all'Allegato A, presentate dai Comuni ed approvate, sono gestite dalla struttura competente che le rende disponibili sul geoportale regionale per le opportune attività di controllo, di protezione civile, di informazione, professionali (ad esempio per le guide alpine o i maestri di sci) e di divulgazione.

Dovranno essere definiti dalla struttura regionale competente i livelli di accesso alla cartografia on line sul sito regionale.

2. Rispetto della normativa aeronautica

2.1 Caratteristiche tecniche delle elisuperfici base di partenza

Secondo la normativa aeronautica vigente le elisuperfici possono essere gestite o occasionali.

Si ritiene necessario che le elisuperfici base di partenza, intese come zone di inizio delle operazioni dell'attività di eliski, siano elisuperfici gestite, fatta eccezione per quelle in cui si presume si effettuino meno di 100 movimenti/anno.

L'elisuperficie base di partenza, da indicare in modo univoco in cartografia, deve rispettare i requisiti minimi previsti per la gestione secondo la normativa aeronautica vigente, nonché rispettare i vincoli acustici previsti dai Comuni.

2.2 Caratteristiche delle elisuperfici di posa e recupero, di tipo occasionale;

Le elisuperfici di posa e di recupero, inserite all'interno degli areali di posa in quota o di recupero, sono considerate elisuperfici occasionali.

Per le elisuperfici occasionali ogni responsabilità sull'utilizzo ricade sull'operatore aeronautico che le utilizza, con la limitazione sul numero di movimenti prevista dalla normativa aeronautica vigente.

Sarà quindi il pilota a scegliere, in accordo con l'accompagnatore, all'interno dell'areale di posa in quota o di recupero identificato dalla cartografia, l'elisuperficie occasionale e a registrare le rotazioni effettuate, nel rispetto delle normative aeronautiche vigenti.

2.3 Tecnologia silenziosa

Si ribadisce quanto già specificatamente previsto dall'art. 1 comma 5 bis della l.r. 15/1988, relativamente alla certificazione acustica degli elicotteri.

2.4 Sistemi di comunicazione radio

La ditta di trasporto, durante l'effettuazione del servizio, ha la disponibilità o la proprietà di un ponte radio con licenza ministeriale di copertura per il comprensorio identificato in cartografia per la pratica eliski, che deve essere mantenuto per la durata del servizio.

La stazione di ascolto, ubicata generalmente in una elisuperficie base di partenza, deve essere in collegamento con la Centrale Unica del Soccorso CUS della Valle d'Aosta.

3. Figure responsabili dell'attività

La legge regionale 15/1988, all'art. 3 comma 2 lettera c), prevede "i modi per assicurare la sicurezza delle persone coinvolte nelle operazioni con elicottero in volo ed al suolo, nonché l'assistenza di una guida alpina o aspirante guida o, per le zone prive di difficoltà alpinistiche, di un maestro di sci per ogni gruppo composto da sette sciatori o frazioni".

Al fine di assicurare quanto sopra previsto, sono previste tre figure: il coordinatore a terra, che coadiuva il soggetto che offre al pubblico il servizio di eliski, l'accompagnatore per la discesa (che può essere guida alpina, aspirante guida o maestro di sci) ed il pilota.

Prima dello svolgimento dell'attività di eliski è compito di queste figure, ciascuno per la propria competenza, informare la clientela sull'uso delle attrezzature e sul comportamento in elicottero, all'imbarco, allo sbarco e lungo gli itinerari di discesa, nonché sulle condizioni meteo e nivologiche che li attendono.

3.1 Coordinatore a terra

Le attività di eliski dovranno essere coordinate da un unico coordinatore, guida alpina, il cui nominativo dovrà essere segnalato da parte del concessionario del servizio all'Amministrazione Comunale.

Il coordinatore dovrà essere dotato di esperienza documentata almeno quinquennale in tema di eliski e di ottima conoscenza del territorio in cui si svolge l'attività; dovrà attestare una conoscenza almeno discreta delle lingue italiana, francese ed inglese.

I suoi compiti sono quelli di valutare le condizioni meteo e nivologiche del comprensorio nel suo complesso, informare su tali condizioni gli accompagnatori ed eventualmente precludere macro-aree da lui ritenute temporaneamente non idonee alla attività dell'eliski.

Informa inoltre gli accompagnatori riguardo alle limitazioni relative alle aree di salvaguardia della fauna o di altri divieti previsti nelle aree di attività dell'eliski (ad esempio vincoli comunali di pubblica incolumità).

Il coordinatore deve, a tal fine, essere dotato di coperture assicurative adeguate per l'attività svolta.

3.2 Accompagnatori: guida alpina, aspirante guida alpina e maestro di sci

Ogni gruppo di sciatori elitrasportati è sempre assistito dopo lo sbarco da una guida alpina o da un aspirante guida alpina o, per le zone prive di difficoltà alpinistiche, da un maestro di sci.

L'accompagnatore è responsabile dell'incauta esposizione a rischi oggettivi dei clienti a lui affidati, dal momento dello sbarco e fino al termine della discesa. Ha, inoltre, la responsabilità della scelta del percorso di discesa, che deve rispettare i limiti previsti dalla cartografia approvata.

Se l'imbarco o lo sbarco avvengono con rotore in moto, devono essere gestiti da una persona qualificata, che può essere anche lo stesso accompagnatore.

Ogni accompagnatore dovrà essere dotato di un apparecchio di tipo professionale per il collegamento radio con una stazione d'ascolto, da allestire a cura del concessionario in accordo con i Comuni.

L'accompagnatore deve essere dotato di coperture assicurative adeguate all'attività svolta.

L'accompagnatore deve controllare che i clienti a lui affidati siano in possesso nel corso dell'attività di eliski delle attrezzature minime per la ricerca dei sepolti sotto valanga (pala, ARTVA, sonda), verificandone direttamente l'efficienza.

4. Modalità di svolgimento dell'attività (base di partenza, areali di posa in quota, itinerari di discesa e areali di recupero)

4.1 base di partenza

Oltre che dalle elisuperfici di base di ciascun comprensorio, è possibile considerare come elisuperficie di partenza anche gli aeroporti ed eliporti presenti in Valle d'Aosta, previo accordo con il Comune su cui è ubicato l'aeroporto o l'eliporto ed inserimento nella cartografia del comprensorio, come da procedura di cui al punto 1.2.

Ogni elisuperficie di base utilizzata sul territorio valdostano deve essere autorizzata in sede di conferenza dei servizi di cui al punto 1.2 ed inserita sulla cartografia del comprensorio.

L'indicazione cartografica georeferenziata delle aree di sorvolo deve altresì essere presentata all'ufficio regionale competente nella raccolta della documentazione per il relativo iter approvativo.

Poiché la legge regionale 15/1988, all'art. 2 comma 2, impone che l'atterraggio in quota è consentito solamente con partenza dalle aviosuperfici di base e di recupero, ubicate nei

Comuni valdostani, non è possibile partire da altre regioni, seppur partendo da elisuperfici ubicate al di sotto dei 1500 m, ed atterrare in quota.

4.2 Modalità di discesa

La discesa dalle elisuperfici di posa in quota alle elisuperfici di recupero è libera, con le limitazioni per le aree di salvaguardia degli animali.

Le discese di eliski da una vallata valdostana in un'altra vallata valdostana sono ammesse solo nel rispetto dei limiti di salvaguardia della popolazione faunistica, individuati per tali aree in sede di conferenza dei servizi per l'approvazione dei comprensori eliski, sentiti, in sede di Conferenza, i Comuni interessati dalle discese, al fine di esprimere il proprio eventuale assenso per le sole discese con gli sci sul proprio territorio, senza interventi di alcun tipo da parte dell'elicottero.

Se le discese di eliski avvengono in aree di pratica dell'eliski di altri comprensori, esse sono ammesse solo previo accordo con il gestore, se diverso, del comprensorio coinvolto.

4.3 Attrezzature per la sicurezza dei fruitori e dei soccorritori.

Tutti gli sciatori e gli accompagnatori dovranno essere muniti di almeno un sistema di ricerca dei sepolti sotto valanga (ARTVA), pala e sonda. È altresì fortemente consigliato, al fine di assicurare la sicurezza degli sciatori, che essi siano dotati di airbag o attrezzature similari.

5. Dati statistici sulla pratica dell'eliski

Al fine di poter disporre delle statistiche sull'attività di eliski, è richiesto ai Comuni e al gestore del servizio dell'eliski di fornire, a consuntivo, il modello di raccolta dei dati relativi alle rotazioni effettuate nella stagione. Si propone quindi la suddetta scheda da presentare debitamente compilata a fine stagione all'ufficio regionale competente.

Modulo per il gestore da compilare per fini statistici

STAGIONE /

N COMPRESORIO COMUNE

GESTORE

NOMINATIVO DEL COORDINATORE

<i>ELISUPERFICIE DI BASE</i>	<i>NUMERO ROTAZIONI</i>	<i>NUMERO PERSONE TRASPORTE</i>
<i>AREALE DI POSA IN QUOTA</i>	<i>NUMERO ROTAZIONI</i>	<i>NUMERO PERSONE TRASPORTE</i>
<i>AREALE DI RECUPERO</i>	<i>NUMERO ROTAZIONI</i>	<i>NUMERO PERSONE TRASPORTE</i>

COMUNE DI
SCHEMA DI CONVENZIONE

REP. N.

Convenzione di assegnazione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto sciatori con elicotteri (eliski) nel comprensorio n. ... di ... (Allegato A – l.r. 15/1988 s.m.i.) e contestuale concessione d'uso e in gestione delle elisuperfici di base e degli aerali di posa in quota e di recupero indicati dalla d.g.r. n. del, per le stagioni invernali/.... e/.....

L'anno, addìdel mese di nella sede comunale di ...

Avanti a me, Segretario comunale, sono presenti:

1), nato/a , in qualità di Sindaco del Comune di ..., presso cui si domicilia per la sua carica, il quale dichiara di agire in nome per conto del Comune stesso;

3), nato/a, residente, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della.... , con sede – P.IVA , in nome e per conto della quale dichiara di agire.

PREMESSO

- che a seguito di apposita intesa con il Comune di ..., si è addivenuti alla determinazione di provvedere all'assegnazione della autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto sciatori con elicotteri (eliski) e per la concessione d'uso e in gestione:

- delle elisuperfici base di partenza;

- degli aerali di posa in quota;

- degli aerali di recupero,

siti nel Comune di ... e nel Comune di ... attraverso un'unica gara, da espletarsi a cura del Comune di ..., ai sensi e per le finalità di cui all'art. 2, comma 6 della legge 4.03.1988 n. 15, e che, a tal fine, il Comune di ..., con deliberazione della Giunta Comunale n. ... ha dato mandato in tal senso al Comune di ...;

- che con deliberazione n. ...della Giunta Comunale del Comune di, esecutiva a termini di legge, veniva stabilito di assegnare una autorizzazione per il trasporto di trasporto sciatori con elicotteri (eliski) e di concedere in gestione e uso le elisuperfici di base e gli aerali suddetti, rispettando i limiti previsti per le aree di salvaguardia della fauna, per le aree di sorvolo e per gli itinerari di discesa, per le stagioni invernali/.... e/..... attraverso procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016;

- che la Ditta risultava aggiudicataria della autorizzazione e della concessione;

ciò premesso,

i predetti Signori, della cui identità e capacità io Segretario Comunale sono certo, rinunciando espressamente e spontaneamente alla assistenza di testimoni, stipulano e convengono quanto segue a mio mezzo.

PARTE I – Autorizzazione al servizio di trasporto sciatori con elicotteri (eliski)

Art. 1 – Oggetto, durata e caratteristiche dell'autorizzazione

1. Il Comune di ... autorizza la Ditta aggiudicataria con sede legale in ... ad organizzare ed a gestire, nell'ambito dei territori dei Comuni di ..., l'attività di eliski a partire dalle elisuperfici base di partenza e sugli aerali di posa in quota e di recupero nella disponibilità ai Comuni di ... nel comprensorio n. ... così come individuato nell'allegato A) della L.R. 4.3.1988, n. 15, modificato da ultimo con deliberazione della Giunta regionale. n. del, e descritto nel dettaglio nelle mappe autorizzate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

2. Le zone per l'esercizio dell'attività di eliski sono individuate ed autorizzate per ciascun comprensorio, nella deliberazione della Giunta regionale n. del, di cui al comma 1.

3. I decolli dovranno essere effettuati esclusivamente dalle elisuperfici base di partenza e dagli areali di recupero individuati ed autorizzati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta nell'allegato A) della L.R. 4.3.1988, n. 15, modificato da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. del e descritto nel dettaglio nelle mappe autorizzate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta. Le elisuperfici base di partenza sono ubicate nelle seguenti aree:

Gli aerali di posa in quota sono ubicati come segue: ...

Gli aerali di recupero sono individuati come segue:...

Le aree di sorvolo da ogni possibile punto di partenza o recupero verso ogni possibile punto di posa sono indicate nell'apposita cartografia descrittiva autorizzata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Sono altresì indicate in cartografia le aree di limitazione previste per la salvaguardia della fauna, nonché i limiti del comprensorio, entro i quali è possibile effettuare le discese.

4. Nuovi aerali di posa in quota, partenza o recupero, ovvero modifiche dei punti esistenti, potranno essere previste dal Comune, anche su proposta del concessionario, nel corso di validità della presente autorizzazione, previa intesa con i competenti organi della Regione al fine della modifica da parte della Giunta regionale dell'Allegato A (l.r. 15/1988, art. 2, c. 6 bis), secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. del

5. L'autorizzazione è valida per le stagioni invernali/.... e .../....., nel periodo di agibilità degli aerali di posa in quota compreso tra il 20 dicembre ed il 15 maggio, salve eventuali proroghe che venissero disposte dalla Giunta regionale a norma dell'art. 3, c. 6 della l.r. 15/1988.

6. L'attività di eliski può essere effettuata secondo i seguenti orari: dalle ore 07.00 alle ore 16.00.

7. L'attività dovrà essere esercitata mediante l'utilizzo di un elicottero con i requisiti minimi di cui all'art. 5 della presente convenzione, oltre ad un elicottero di riserva con i requisiti minimi fissati all'art. 6 della presente convenzione, nonché di piloti aventi le caratteristiche minime di qualificazione cui all'art. 7.

Art. 2 – Normativa tecnica di riferimento

1. Per quanto non specificatamente disciplinato da presso, ma correlato al corretto svolgimento del servizio in oggetto, si fa riferimento:

a) alle norme e alle disposizioni operativo/manutentive e di sicurezza emanate dall'ENAC nonché ai requisiti dei regolamenti EU-OPS applicabili;

b) alle norme legislative e regolamentari di vario ordine e grado in vigore in materia di trasporto aereo ed elicotteristico.

2. L'organizzazione e l'esecuzione del servizio, secondo le diverse competenze che fanno capo al soggetto autorizzato e al Comune, devono ottemperare a quanto disposto in materia dagli organismi competenti, ed in particolare alle regolazioni provenienti dalle European Aviation Safety Agency (EASA).

3. All'attività di eliski sono anche applicati i requisiti del regolamento AIR-OPS 3, allo scopo di tutelare i trasportati, l'equipaggio di volo, nonché i terzi a terra.

Art. 3 – Modalità di svolgimento del trasporto sciatori con elicotteri (eliski)

1. L'attività di eliski (trasporto e discesa) dovrà essere organizzata in condizioni ambientali temporali, meteorologiche e nivologiche tali da garantire la sicurezza degli utenti elitrasportati.

2. Le attività di eliski dovranno essere coordinate dal coordinatore a terra, guida alpina, il cui nominativo dovrà essere segnalato da parte del concessionario del servizio all'Amministrazione comunale.

3. Il coordinatore dovrà essere dotato di esperienza documentata almeno quinquennale in tema di eliski e di ottima conoscenza del territorio in cui si svolge l'attività; dovrà attestare una conoscenza almeno discreta delle lingue italiana, francese ed inglese.

4. I suoi compiti sono quelli di valutare le condizioni meteo e nivologiche del comprensorio nel suo complesso, informare su tali condizioni gli accompagnatori ed eventualmente precludere macro-aree da lui ritenute temporaneamente non idonee alla attività dell'eliski.
5. Egli informa inoltre gli accompagnatori riguardo alle limitazioni relative alle aree di salvaguardia della fauna o di altri divieti previsti nelle aree di attività dell'eliski (ad esempio vincoli comunali di pubblica incolumità).
6. Il coordinatore a terra deve essere dotato di coperture assicurative adeguate per l'attività svolta.
7. In funzione delle condizioni di vento, neve al suolo, visibilità, pericolo di valanga, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza, il pilota e l'accompagnatore scelgono quale elisuperficie occasionale utilizzare, al termine della discesa, all'interno degli areali di recupero e nel rispetto dei vincoli e limiti della normativa aeronautica vigente.
8. Ogni gruppo di sciatori elitrasportati è sempre assistito dopo lo sbarco da un accompagnatore: da una guida alpina o da un'aspirante guida alpina o, per le zone prive di difficoltà alpinistiche, da un maestro di sci.
9. L'accompagnatore è responsabile dell'incauta esposizione a rischi oggettivi dei clienti a lui affidati, dal momento dello sbarco e fino al termine della discesa. Ha, inoltre, la responsabilità della scelta del percorso di discesa, che deve rispettare i limiti previsti dalla cartografia approvata per le aree di discesa.
10. Gli itinerari di discesa sono scelti liberamente dagli accompagnatori all'interno del comprensorio di eliski, a meno di limitazioni indicate dal Coordinatore a terra e tenendo conto delle limitazioni nelle zone di salvaguardia, definite dalla forestale competente sul territorio in cui è prevista la discesa ed individuate nella cartografia approvata, ovvero, sempre nell'ambito della salvaguardia della fauna, comunicate al gestore nel corso della erogazione del servizio, per situazioni particolari e temporanee che dovessero sopraggiungere.
11. Ogni accompagnatore dovrà essere dotato di un apparecchio di tipo professionale per il collegamento radio con una stazione d'ascolto, da allestire a cura del concessionario in accordo con i Comuni.
12. L'accompagnatore deve controllare che i clienti a lui affidati siano in possesso nel corso dell'attività di eliski delle attrezzature minime per la ricerca dei sepolti sotto valanga (pala, ARTVA, sonda), verificandone direttamente l'efficienza.
13. L'accompagnatore deve essere dotato di coperture assicurative adeguate all'attività svolta.
14. Tutti gli sciatori e gli accompagnatori dovranno essere muniti di almeno n° 1 sistema antivalanga (A.R.V.A), pala e sonda. È altresì fortemente consigliata la dotazione di airbag o simili. [Oppure: È altresì obbligatorio che gli sciatori siano dotati di airbag o simili].
15. La ditta aggiudicataria dovrà avere la disponibilità o la proprietà di un ponte radio con licenza ministeriale di copertura per tutto il comprensorio di eliski, che dovrà mantenere costantemente per la durata del servizio, a proprie spese.
16. Una stazione di ascolto, da allestire a cura del concessionario in accordo con i Comuni, dovrà essere collegata via radio o tramite telefono con la Centrale unica del soccorso della Valle d'Aosta;
17. In caso di incidente occorso a gruppi elitrasportati, il concessionario dovrà comunicare, nel più breve tempo possibile, la richiesta di intervento alla CUS.
18. In caso di necessità di un atterraggio per emergenza non di carattere sanitario (ad esempio: rottura di uno sci, incapacità di scendere del cliente, ogni altro caso non di carattere sanitario, rischio valanga, condizioni critiche del manto nevoso...) non vi sono limitazioni sui punti di recupero ed è ammesso anche un recupero al di fuori delle aree autorizzate, previa valutazione del Comandante sull'idoneità del sito.

Art. 4 – Prenotazioni e priorità

1. La Ditta aggiudicataria si impegna a svolgere l'attività di eliski soddisfacendo la clientela secondo l'ordine delle prenotazioni con uno scarto massimo sull'orario previsto di minuti

quaranta.

2. La Ditta aggiudicataria si impegna a concedere priorità alla clientela soggiornante nelle strutture alberghiere afferenti al comprensorio di riferimento o alle elisuperfici di base collegate al comprensorio.

Art. 5 – Requisiti minimi dell'elicottero principale

1. La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio con elicottero di cui ha la proprietà o l'esercenza, con le seguenti caratteristiche minime: elicottero monomotore leggero a turbina per impiego La e TP in ambiente ostile in configurazione base idonea per il trasporto di almeno 5 passeggeri + 1 pilota, rispondente ai requisiti di certificazione ed operativi (JAR/FAR/CS 27) certificato in Categoria B operato in prestazione di Classe 3 e in possesso del certificato acustico TCDS/N (type certificate data sheet for noise). L'elicottero dovrà inoltre essere munito dei seguenti equipaggiamenti:

- carrello di atterraggio con pattini o ruote, predisposto per l'installazione di pattini da neve;
- cestello esterno porta sci;
- apparato ELT (trasmettitore/localizzatore di emergenza rispondente ai requisiti EU-OPS3.820 ed ICAO, annesso 10 e circolare ENAC 38/A);
- usage monitoring system.

L'elicottero dovrà garantire al pilota una adeguata visibilità delle aree in cui si svolgono le operazioni di sbarco e di scarico.

2. L'elicottero dovrà essere iscritto sul COA della ditta sin dal momento della presentazione dell'offerta.

3. L'elicottero principale dovrà essere riservato all'esercizio dell'attività di eliski nel territorio del Comune di ..., per i mesi di svolgimento del servizio.

Art. 6 – Requisiti minimi dell'elicottero di riserva

1. La Ditta aggiudicataria dovrà altresì disporre di un elicottero di riserva, di cui ha la proprietà o l'esercenza, con le medesime caratteristiche minime individuate all'art. 5, comma 1.

2. L'elicottero di riserva dovrà essere iscritto sul COA della ditta.

3. In caso di guasto, avaria o comunque indisponibilità dell'elicottero principale, l'elicottero di riserva dovrà essere reso immediatamente disponibile e, nelle more del ripristino dell'operatività dell'elicottero principale, prioritariamente destinato all'esercizio dell'attività di eliski sul comprensorio del Comune di ...

Art. 7 – Piloti e tecnici di manutenzione

1. Per lo svolgimento dell'attività autorizzata, la Ditta aggiudicataria dovrà disporre del sottoelencato personale di servizio:

a. almeno due piloti in possesso di licenza CPL(H) in corso di validità sul tipo di elicottero da impiegare, con esperienza di:

- almeno 1.000 (mille) ore di volo di elicottero da pilota in comando, da certificarsi tramite libretto di volo, di cui:
 - almeno 500 (cinquecento) ore di volo in ambiente montano ovvero in ambiente ostile, da certificarsi a cura di ciascun pilota tramite attestazione in calce al libretto di volo con indicazione dei periodi e delle società per cui l'attività è stata prestata;
 - almeno 40 (quaranta) ore di volo concernenti l'attività di eliski, da certificarsi a cura di ciascun pilota tramite attestazione in calce al libretto di volo con indicazione dei periodi e delle società per cui l'attività è stata prestata;

b. tecnici certificati L.M.A.

2. Le attività di volo dovranno essere svolte esclusivamente da piloti in comando aventi l'esperienza minima di cui al comma 1.

3. Il servizio, a norma dell'art. 16 del d.m. 8 agosto 2003, n. 12720, dovrà essere svolto solo da piloti qualificati a norma del c. 1 che abbiano effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi nei novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'elisuperficie occasionale.

Art. 8 – Tariffe e rapporti con le attività turistiche

1. La Ditta aggiudicataria dovrà presentare al Comune, ogni anno, copia del tariffario al fine di permettere di amalgamare l'offerta di eliski all'offerta turistica del comprensorio.
2. Le tariffe praticate dovranno essere quelle indicate nel tariffario presentato all'Amministrazione Comunale entro tre giorni dalla data di aggiudicazione, salvi adeguamenti motivati condivisi con l'Amministrazione Comunale.

Art. 9 – Controlli e revoca dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare con personale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli per verificare l'effettivo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione, dalle leggi di gara e dalla vigente normativa in materia.
2. Qualora il concessionario non svolga l'attività nei termini e nelle modalità stabilite dalla convenzione, dalle leggi di gara e dalla vigente normativa in materia, l'Amministrazione Comunale si riserva, dopo due contestazioni scritte, di avviare procedimento per la sospensione dell'autorizzazione. In caso di ulteriore violazione, si avvierà procedimento per la revoca dell'autorizzazione.
3. Le medesime disposizioni si applicano anche con riferimento alla parte II della presente convenzione e ad eventuali violazioni delle norme da essa previste o in essa richiamate.

PARTE II – Concessione in gestione e d'uso delle elisuperfici di base e degli aerali di posa in quota e degli eventuali aerali di recupero.

Art. 10 – Oggetto della concessione

1. La concessione ha ad oggetto:
 - l'uso e gestione delle elisuperfici di base indicate all'art.1 punto 2;
 - l'uso degli aerali di posa in quota e degli eventuali aerali di recupero indicati all'art.1, punto 2;per il periodo di validità dell'autorizzazione, a norma degli art. 3 e 7 del d.m. 1° febbraio 2006 recante "Norme di attuazione della Legge 2 aprile 1968 n°518" e della circolare ENAC APT n. 36 del 30/10/2013.

L'utilizzo delle aree di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto delle aree di sorvolo individuate nella mappatura dei comprensori di eliski, di cui all'allegato A della l.r. 15/88.

Art. 11 – Durata della concessione

1. La concessione in uso e gestione ha durata prevista tra il 20 dicembre ed il 15 maggio degli anni .../.... e .../....., salve eventuali proroghe sul periodo dell'anno, che venissero disposte dalla Giunta regionale a norma dell'art. 3, c. 6 della l.r. 15/1988.

Art. 12 – Requisiti del concessionario

1. Il legale rappresentante del concorrente dovrà essere in possesso di nulla-osta per la gestione di elisuperfici rilasciato dal questore della provincia in cui ha sede legale la persona giuridica di cui all'art. 4, c. 1 del d.m. 1° febbraio 2006.

Art. 13 – Oneri del concessionario

1. Il concessionario assume la qualifica di responsabile e gestore delle elisuperfici di base a norma dell'art. 3, c. 1 del d.m. 1° febbraio 2006 e della circolare APT 36 dell'ENAC; il concessionario è pertanto responsabile:
 - dell'ottenimento dell'autorizzazione ENAC di cui al d.m. 1° febbraio 2006;

- della rispondenza della elisuperficie di base ai requisiti previsti dal d.m. 1° febbraio 2006;
 - della agibilità della elisuperficie in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio;
 - dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate;
 - della gestione delle elisuperfici di base secondo le disposizioni di cui al d.m. 1° febbraio 2006 e della circolare APT 36 dell'ENAC;
 - dell'utilizzo delle elisuperfici occasionali in quota e di recupero nel rispetto delle condizioni di cui al d.m. 1° febbraio 2006 e della circolare APT 36 dell'ENAC.
2. Il concessionario è responsabile della rispondenza delle elisuperfici occasionali in quota e di recupero ai requisiti previsti dal d.m. 1° febbraio 2006, della loro agibilità in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio e dell'efficienza delle attrezzature tecniche ed operative eventualmente installate.
 3. L'agibilità degli aerali di posa in quota e di recupero è limitata al periodo compreso tra il 20 dicembre ed il 15 maggio di ogni anno, salve deroghe a norma dell'art. 3, c. 6 della l.r. 15/1988.
 4. Il concessionario delle elisuperfici occasionali è tenuto a consentire l'atterraggio, il decollo e comunque l'uso delle elisuperfici agli aeromobili di soccorso, protezione civile e polizia, nonché l'uso delle elisuperfici base di partenza agli aeromobili di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo che programmino o necessitino di atterrare, presenti le condizioni di legge.
 5. Il concessionario è tenuto, tramite i piloti, ad effettuare tutte le comunicazioni di cui all'art. 9 del d.m. 1° febbraio 2006.
 6. Il concessionario è tenuto a comunicare le informazioni di cui al comma precedente anche all'ente concedente e, a fini statistici, alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, nonché a tenere registro dei movimenti a norma dell'art. 5, c. 2 del d.m. 1° febbraio 2006.
 7. Il concessionario è tenuto a comunicare previamente alla stazione forestale di _____ competente per territorio, l'inizio del periodo di attività (ad esempio: dicembre – maggio) di eliski e la presunta durata dello stesso.
 8. Sono inclusi negli oneri di gestione a carico del concessionario le spese per il mantenimento del sicuro collegamento radio o telefonico con la CUS, per la rimozione della neve e l'accensione-spegnimento delle luci delle elisuperfici di base denominate ...
 9. Il concessionario si impegna a rispettare eventuali altre limitazioni locali alle aree di volo o di discesa, ai fini della tutela e protezione faunistica e ambientale locale, sulla base delle indicazioni della stazione forestale competente per territorio, inserite nella cartografia dell'eliski ovvero comunicate al gestore nel corso della erogazione del servizio, per situazioni particolari e temporanee che dovessero sopraggiungere.
 10. Il concessionario si impegna a rispettare eventuali modifiche alla cartografia, successive all'aggiudicazione del bando di gara del Comune, così come approvate dalla Giunta regionale nell'ambito dell'aggiornamento dei comprensori individuati e descritti nell'allegato A della legge regionale 15/88.

Art. 14 – Subconcessione

1. È vietato ogni tipo di subconcessione.

Art. 15 – Corrispettivo

1. Il concessionario si impegna a corrispondere quale canone per la concessione delle elisuperfici di cui all'art. 10 l'importo complessivo offerto in sede di gara, pari ad euro ..., oltre IVA.

[Oppure] Il concessionario si impegna a corrispondere quale canone per la concessione delle elisuperfici di cui all'art. 10 l'importo offerto in sede di gara, pari ad euro..... IVA esclusa per ogni rotazione effettuata nell'ambito della stagione invernale.

Art. 16 – Comunicazione

1. Il Comune competente per territorio si impegna a trasmettere all'Assessorato competente copia della convenzione regolarmente sottoscritta tra le parti nonché i dati statistici relativi al servizio.

PARTE III – Disposizioni comuni

Art. 17– Spese di stipulazione e registrazione

1. Le spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione sono a carico della società concessionaria.

Art. 18 – Garanzie

1. Il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Comune di ..., cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 a garanzia del completo, corretto e puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali, salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento del maggior danno.

2. La garanzia prevista può costituirsi secondo le modalità di legge; nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, l'Istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di aver preso visione di tutti gli atti di gara inerenti l'appalto di cui trattasi;
- di rinunciare al beneficio della preventiva escussione;
- di rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- di obbligarsi a versare direttamente alla committente la somma garantita, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale;
- di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale.

3. La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso all'Amministrazione Comunale almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la stipulazione del contratto.

4. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il deposito cauzionale dovrà essere contratto dalla mandataria, in nome proprio e per conto dei mandanti.

5. La mancata costituzione della cauzione definitiva e la sua presentazione entro il predetto termine, nonché il mancato reintegro della medesima entro il termine previsto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto per inadempimento.

6. Il concessionario dovrà reintegrare, entro 10 giorni, la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

7. L'importo della garanzia è suscettibile di riduzione ai sensi dell'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016.

IL SINDACO

LA DITTA

IL SEGRETARIO COMUNALE